

STATUTO SOCIALE

CAFC S.P.A.
Viale Palmanova 192
33100 Udine

in vigore dal **20.10.2017**

**Atto Rep. n. 42937 / Racc. n. 14808 dd. 10.10.2017 redatto con il ministero del
notaio dott. Vincenzo Cirola**

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Art. 1

(Denominazione)

- 1) È corrente la società per azioni denominata “CAFC s.p.a.”.
- 2) La Società è a totale capitale pubblico, nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e nazionale in materia di controllo analogo, secondo il modello delle società "in house". Essendo stata a suo tempo costituita ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, per trasformazione del Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale, la Società opera in regime di continuità, ai sensi delle citate norme, nella gestione dei servizi pubblici che ad essa risultano affidati dai Comuni soci.

Art. 2

(Sede)

- 1) La società ha sede legale in Udine.
- 2) Essa, nei modi di legge, può istituire e sopprimere in Italia ed all'estero, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza.

Art. 3

(Durata)

- 1) La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2045 (duemilaquarantacinque) e può essere prorogata con le forme previste dalle leggi.

Art. 4

(Oggetto)

- 1) La società ha per oggetto lo svolgimento di:
 - a) progettazione, direzione lavori, realizzazione e gestione di adduttrici per la distribuzione dell'acqua potabile ad uso civile, industriale ed agricolo; nonché la progettazione, direzione lavori, realizzazione e gestione di reti interne comunali di distribuzione;
 - b) progettazione, direzione lavori, realizzazione e gestione di impianti fognari ed impianti di depurazione delle acque reflue;

c) captazione, trattamento, distribuzione e vendita di acque potabili, industriali ed ad uso agricolo, nonché la raccolta, la depurazione, il trattamento ed il riciclo delle acque reflue; il trattamento dei fanghi; la raccolta ed il collettamento delle acque meteoriche;

d) gestione di risorse energetiche e distribuzione del calore; acquisto e distribuzione di gas metano, produzione e distribuzione di energia elettrica;

e) sfruttamento delle acque a fini oligominerali e per la produzione di energia elettrica;

f) servizi manutentivi in genere; quali illuminazione pubblica, strade, segnaletica, sistemi di segnalazione del traffico e verde pubblico.

2) Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società "in house", la Società può partecipare anche in via meramente finanziaria ad enti, a società, consorzi o società consortili (o associazioni in partecipazione), affidare alle società partecipate e controllate parte dei servizi indicati nel comma precedente o concedere a terzi, nel rispetto della normativa vigente, le attività ed i settori connessi o complementari ai servizi indicati nel comma precedente del presente articolo.

3) Nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società "in house", la Società può svolgere servizi pubblici presso enti locali non soci ed inoltre attività ad essa richieste da altri soggetti pubblici o privati.

4) Nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società "in house", e ove ne venga dimostrata la convenienza anche sotto il profilo dell'integrazione territoriale e funzionale, la Società può, anche mediante partecipazione in imprese, enti, società, consorzi, reti d'impresa o altre entità associative, svolgere attività di produzione e commercializzazione di beni nella misura strettamente funzionale allo svolgimento delle attività rientranti nell'oggetto sociale ovvero assumere, direttamente o indirettamente, interessenze in attività accessorie, collaterali, affini e complementari rispetto agli scopi sociali.

5) La Società, in via strettamente strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché, rilasciare fidejussioni a terzi, assumere finanziamenti, mutui passivi.

6) La Società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi. La società opera in modo tale che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato sia effettuato con riferimento al servizio idrico integrato affidato in house providing nel territorio assegnato alla società stessa dall'ente concedente; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

7) La Società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società c.d. in house providing.

8) Nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società "in house", la Società potrà svolgere per le società partecipate, controllate e consociate servizi tecnico-amministrativi, industriali e di coordinamento, servizi promozionali e marketing, nonché attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, quali prestare avalli, fidejussioni, effettuare finanziamenti sotto qualsiasi forma.

9) In ordine alle attività rientranti nell'oggetto sociale per le quali la legislazione stabilisca un limitato periodo transitorio di prosecuzione delle gestioni in atto ed il successivo affidamento esclusivamente mediante gara, la Società prosegue nell'attuale gestione per il periodo massimo previsto dalla legge e comunque nei limiti temporali di durata della società stessa, stabilita fino al 31 dicembre 2045. Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società potrà partecipare alle predette gare per l'assegnazione di quei servizi che risultano ad essa attualmente affidati in via diretta.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Art. 5

(Capitale sociale)

1) Il capitale sociale è di Euro [] ([]) ed è diviso in numero [] ([]) azioni ordinarie, nominative, indivisibili del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna.

2) Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e di statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento.

3) Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti di beni in natura e di crediti.

Art. 6

(Azioni)

1) Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto a un voto.

2) I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo di Amministrazione, in una o più

volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

3) A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dall'Organo di Amministrazione, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 C.C.

Art. 7

(Obbligazioni)

1) La società potrà emettere obbligazioni anche convertibili, sia nominative sia al portatore, a norma e secondo le modalità di legge.

Art. 8

(Il requisito del totale capitale pubblico)

1) La Società è a totale capitale pubblico.

2) Di conseguenza e per tutta la durata della Società, il 100% (cento per cento) del capitale sociale dovrà sempre appartenere ai comuni o agli altri enti locali.

Art. 9

(Circolazione dei titoli, prelazione e gradimento)

1) Qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito - le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle azioni di nuova emissione in caso di aumento del capitale sociale, deve comunicare la propria offerta all'Organo di Amministrazione, specificando se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto delle azioni, il nome del soggetto legittimato e disposto all'acquisto, le condizioni del trasferimento, il prezzo pattuito o – quando tale indicazione non sia possibile per la natura dell'atto di trasferimento – il valore in danaro che si intende attribuire alle azioni o ai diritti di opzione.

2) L'Organo di Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 8. Nel caso in cui tali requisiti non sussistano l'Organo di Amministrazione non autorizza il trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione, che, se compiuto, resterà inefficace verso la Società e verso i soci. Se sussistono i requisiti richiesti dall'art. 8, l'Organo di Amministrazione autorizza l'atto e provvede a dare tempestivamente comunicazione dell'offerta a tutti i soci.

3) I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, devono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o PEC, indirizzata all'Organo di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

4) L'Organo di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede a dare

comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o PEC, delle proposte di acquisto pervenute.

5) Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

6) È da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni o di diritti di opzione idoneo a fare venire meno l'esclusività del capitale pubblico ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi. È altresì inefficace verso la società, e ne è fatto divieto di iscrizione nel libro soci, ogni atto che determini l'esercizio dei diritti derivanti dalle azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al precedente articolo 8.

9) In ogni caso tutte le azioni che, a qualunque titolo o causa, dovessero essere intestate a soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 8, verranno riscattate da parte della società o dei soci, ai sensi dell'art. 2437 sexies c.c.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 10

(Assemblea azionisti)

1) L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio nazionale.

2) L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 11

(Avviso di convocazione)

1) L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dall'Organo di Amministrazione, mediante avviso da comunicare ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda o per le ulteriori convocazioni.

2) Quando si tratta di deliberare sulla nomina di amministratori e/o sindaci, l'avviso di

convocazione dell'assemblea dovrà essere comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno trenta giorni prima della data prevista per l'adunanza.

3) In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti e ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 12

(Competenze)

1) L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea può tenersi entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2) L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

3) L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2367 C.C.

4) L'Assemblea ordinaria, nel rispetto di quanto stabilito dal Coordinamento dei soci ai sensi dell'art. 25 bis del presente statuto, delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza e in particolare:

i) approva il bilancio;

ii) nomina l'Organo di Amministrazione, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, e conferisce l'incarico per la revisione legale dei conti, ai sensi della vigente normativa e del successivo art. 25 di questo statuto;

iii) determina il compenso dell'Organo di Amministrazione e dei sindaci;

iv) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;

v) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

vi) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.

Art. 13

(Intervento e voto)

- 1) Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
- 2) Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372 C.C.
- 3) Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.
- 4) Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

Art. 14

(Presidenza e segreteria)

- 1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in caso di assenza o di loro impedimento, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'amministratore presente più anziano in carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.
- 2) Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del presidente. Di ogni assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
- 3) Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Art. 15

(Costituzione e deliberazioni)

- 1) L'assemblea ordinaria si costituisce e delibera a norma di legge.
- 2) L'assemblea straordinaria delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.
- 3) Tuttavia, per la cessione a qualsiasi titolo dell'azienda, la fusione, la scissione, il trasferimento della sede sociale all'estero, il cambiamento dell'oggetto sociale, la modifica o la soppressione delle disposizioni del presente statuto, relative alla conformazione in house della Società e la modifica del presente articolo, la delibera deve essere approvata con il voto favorevole di una maggioranza non inferiore all'80% (ottanta per cento), calcolata sul capitale presente o rappresentato in assemblea, che rappresenti almeno il 60% (sessanta per cento) dell'intero capitale sociale.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 16

(Organo di Amministrazione)

- 1) La società è amministrata:
 - a) da un Amministratore Unico,
 - b) o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri.

Art. 17

(Nomina degli amministratori)

- 1) In conformità della volontà degli enti locali soci, manifestata in sede di Coordinamento dei Soci, previsto dall'articolo 25 bis del presente statuto, l'Assemblea sceglie la forma dell'organo di amministrazione, nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero nel caso del Consiglio di Amministrazione.
- 2) Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, in esecuzione della legge 12 luglio 2011, n. 120, la nomina del Consiglio di Amministrazione dovrà essere effettuata, secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno il numero dei componenti previsto dalla normativa vigente.
- 3) Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti da specifiche disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Art. 18

(Altre disposizioni)

- 1) L'Organo di Amministrazione dura in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.
- 2) Nell'ipotesi in cui sia nominato il Consiglio di Amministrazione, qualora vengano a mancare uno o più amministratori si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 C.C., nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 17, secondo comma. In ogni caso la nomina dovrà tener conto della volontà degli enti locali soci manifestata in sede di Coordinamento dei Soci, di cui all'articolo 25 bis, all'uopo previamente convocato.

3) La gestione dell'impresa spetta all'Organo di Amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fermo restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei casi richiesti dalla legge.

4) Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione approva una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle imprese partecipate, che il Presidente trasmette al Coordinamento dei soci ai sensi dell'articolo 25 bis del presente statuto. Nella relazione è inoltre evidenziato lo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alla programmazione approvata dal Coordinamento dei soci.

5) L'Organo di Amministrazione può deliberare l'assunzione del debito dell'autore delle eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, c. 6 D.Lgs. 472/1997 stipulando, se del caso, apposite polizze, a favore del personale con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria.

6) L'assemblea, sin da ora, assume, così come assumerà in capo alla società, il debito per eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, c. 6 D.Lgs. 472/1997 a favore dei componenti l'Organo di Amministrazione, rimettendo agli stessi di stipulare, se del caso, apposite polizze assicurative.

7) Non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione di società controllate dalla Società, amministratori della Società stessa, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della Società o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Art. 19

(Consiglio di Amministrazione Direttore Generale e Segretario)

1) Nell'ipotesi in cui venga nominato il Consiglio di Amministrazione:

a) il Presidente è nominato dall'assemblea ordinaria.

b) il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2) La carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

3) Il Consiglio di Amministratore o l'Amministratore Unico possono nominare:

a) un direttore generale attribuendogli i relativi poteri;

b) un segretario.

Se la nomina proviene dal Consiglio di Amministrazione, il direttore generale e il segretario possono anche essere scelti al di fuori dei propri membri.

Art. 20

(Deleghe e attribuzioni)

1) Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate per legge o dal presente statuto alla sua competenza, ai sensi dell'art. 2381 C.C.

L'attribuzione, da parte del consiglio di amministrazione, di deleghe di gestione può avvenire a favore di un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalle società e dalle sue controllate.

2) Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al consiglio stesso, la decisione sui seguenti atti:

- a) i piani programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio;
- b) la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
- c) la nomina, sospensione e licenziamento del direttore generale;
- d) le convenzioni e gli accordi con i soggetti di diritto pubblico per l'accettazione e la modifica di contratti di servizio;
- e) l'assunzione di mutui;
- f) l'acquisto e la vendita di beni immobili e le operazioni immobiliari di importo superiore ad euro 1.032.914,00 (unmilionetrentaduemilanovecentoquattordici virgola zero zero).

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono altresì nominare procuratori determinandone i poteri e i limiti di firma o mandatarî per determinate operazioni e per una durata limitata nel tempo delegando dirigenti o dipendenti e quanto al Consiglio di Amministrazione, anche persone non facenti parte del Consiglio stesso.

Art. 21

(Convocazione del consiglio)

1) Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di propria iniziativa, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del collegio sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del presidente, il consiglio di amministrazione è

convocato dal vice presidente.

2) La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, PEC, telefax o telegramma spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi.

3) In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

4) È' ammessa la possibilità che i consigli di amministrazione si tengano con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 22

(Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e determinazioni dell'Amministratore Unico)

1) Le adunanze del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

2) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

3) Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario.

4) Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

5) Le delibere del Consiglio di Amministrazione e le determinazioni dell'Amministratore Unico devono essere trascritte nell'apposito libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 4, c.c.

Art. 23

(Compensi e rimborsi spese)

1) L'assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore dell'Amministratore Unico, del Presidente e dei singoli consiglieri in relazione alle rispettive attribuzioni.

2) Agli amministratori compete altresì, ai sensi di legge, il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato e le relative polizze assicurative autonomamente definite dal consiglio o dall'Amministratore Unico ai sensi di legge e del presente statuto.

3) Agli amministratori non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di

risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato.

TITOLO V

RAPPRESENTANZA LEGALE

Art. 24

(Rappresentanza)

- 1) La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente o a chi ne fa le veci con l'uso della firma sociale.
- 2) Agli altri amministratori compete la rappresentanza nei limiti loro attribuiti dallo statuto o loro delegati dal consiglio di amministrazione.
- 3) Per il compimento di alcune attività può essere, dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, attribuita la rappresentanza della società anche al direttore generale, se nominato.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 25

(Collegio sindacale Revisione Legale dei conti)

- 1) Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due Sindaci effettivi.
- 2) Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.
- 3) Nel rispetto della volontà manifestata in sede di Coordinamento dei Soci previsto dall'art. 25 bis del presente statuto, spetta All'assemblea della società la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, dei due Sindaci effettivi e dei due supplenti.
- 4) Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, in esecuzione della legge 12 luglio 2011, n. 120, la nomina del Collegio Sindacale dovrà essere effettuata, secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno il numero dei componenti previsto dalla normativa vigente.
- 5) I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere riconfermati. L'assemblea stabilisce gli emolumenti del Presidente e dei Sindaci effettivi.

6) È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

7) La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

8) I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti da specifiche disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

TITOLO VI BIS

CONTROLLO DEGLI ENTI LOCALI SULLA SOCIETÀ

Art. 25 bis

(Diritti di controllo degli enti locali soci)

1) Il presente articolo dello statuto formalizza e riassume le forme di controllo esercitate complessivamente dagli enti locali soci nei confronti della Società nonché da quest'ultima nelle società *in house* controllate e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra gli enti locali e la Società.

2) I soci enti locali esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società "in house", mediante l'assemblea dei soci, la nomina degli organi sociali come stabilita dal presente statuto nonché secondo le modalità previste in apposita convenzione che disciplina apposito Coordinamento dei soci.

3) Il Coordinamento dei soci è organo comune a tutti gli enti locali soci. Esso è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la società ed i soci, e di controllo dei soci sulla società, circa l'andamento dell'amministrazione della società stessa.

4) Al fine dell'esercizio del controllo di cui si tratta, gli organi della Società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere al Coordinamento dei Soci:

a) il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico, compresi aspetti inerenti l'organizzazione e il personale;

b) i bilanci d'esercizio;

c) la relazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, appena depositata nella sede della società;

d) la deliberazione di cui all'art. 18, comma 5, del presente statuto;

e) gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal Coordinamento dei soci.

5) La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di consentire agli Enti locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo di CAFFC s.p.a. Pertanto, gli atti di cui alle precedenti lett. a) nonché b) devono essere trasmessi e approvati dal Coordinamento dei Soci prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali.

6) Anche mediante l'esame degli atti al precedente punto 4., il Coordinamento dei soci verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dallo stesso Coordinamento e dagli organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società. Per l'esercizio del controllo, il Coordinamento ha accesso, con le modalità di legge, agli atti della società; può altresì disporre l'audizione del direttore e dell'Organo di Amministrazione.

7) Il collegio sindacale relaziona sinteticamente al Coordinamento, con cadenza annuale, in ordine alla propria attività, svolta ai sensi dell'art. 2403 bis Cod. civ., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

8) La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti determinati preventivamente dagli enti locali in sede di Coordinamento ovvero, quando competenti, dalle Autorità o Agenzie sovracomunali previste dalla normativa statale e regionale.

9) Ai fini di cui ai punti che precedono, il Coordinamento effettua almeno una riunione all'anno.

10) Anche a prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è consentito a ciascun ente locale socio il diritto di domandare - sia nell'assemblea della società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società, purché tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

11) L'Organo di Amministrazione e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo

controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società.

12) La Società esercita il controllo analogo nei confronti delle società *in house* controllate secondo le modalità previste nella convenzione di cui al precedente comma 2).

13) Le disposizioni del presente statuto, relative alla conformazione *in house* della società, possono essere oggetto di abrogazioni, modifiche o integrazioni unicamente previa deliberazione del Coordinamento dei soci.

Art. 25 ter

(Divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società)

1) E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dal presente statuto e dalle norme generali in tema di società nonché di società "in house"

TITOLO VII

BILANCIO E UTILI

Art. 26

(Esercizio sociale)

1) L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 27

(Distribuzione di utili)

1) L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

- a) il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

TITOLO VIII

SCIoglimento

Art. 28

(Scioglimento)

1) Per la liquidazione e lo scioglimento della società si osservano le norme del presente statuto e quelle di legge.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

(Foro competente)

1) Per tutte le controversie che dovessero insorgere in rapporti fra la società e i soci e i componenti gli organi sociali il foro competente è esclusivamente quello di Udine.

Art. 30

(Rinvio)

1) Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge.